

N. R.G. 14543/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alessia Busato
dott. Angelica Castellani
dott. Lorenzo Lentini

Presidente
Giudice
Giudice Relatore

all'esito dell'udienza camerale del 5.2.2021, nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **14543/2020** avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa il 12.12.2020, promosso da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

RECLAMANTE

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

RECLAMATO

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

1.1 Il reclamo è proposto avverso l'ordinanza che ha disposto il rilascio, in favore di [REDACTED], dell'immobile concesso in godimento all'odierna reclamante con contratto di leasing, con termine per l'esecuzione fissato in 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.

La reclamante fonda l'impugnazione sui medesimi motivi già svolti avanti al giudice di prime cure, contestando la sussistenza sia del *fumus boni iuris* sia del *periculum in mora*.

Sotto il primo profilo evidenzia che, sulla base della perizia di parte agli atti, risulta un credito in capo all'utilizzatrice superiore all'importo per canoni scaduti e interessi di mora fatto valere dalla controparte ai fini della risoluzione del contratto: tale credito discende, in tesi, dall'applicazione dell'art. 117 del d.lgs. 385/1993, conseguenza della nullità parziale del contratto per indeterminatezza del tasso di interesse e di altre condizioni economiche, anche con riferimento al regime finanziario composto (applicato e non espressamente pattuito) e al meccanismo di indicizzazione del corrispettivo al tasso Euribor.

Con riguardo al *periculum in mora* la reclamante rileva che l'ottimo stato di manutenzione dell'immobile precluderebbe la configurabilità di un pericolo imminente e irreparabile, presupposto



per l'accoglimento del ricorso d'urgenza, contestando comunque di versare in uno stato di crisi, considerato che le perdite di esercizio risultanti dal bilancio sarebbero unicamente imputabili alle illegittime rate del contratto di leasing.

Conferma infine la disponibilità a definire amichevolmente la vertenza, offrendo il pagamento di un canone mensile da liquidare in via equitativa ovvero in relazione alle somme che sarebbero state addebitate in caso di ammissione della parte alla procedura c.d. "moratoria Covid19".

1.2 Parte reclamata contesta la fondatezza delle doglianze avversarie e conclude per la conferma dell'ordinanza, sulla base dei medesimi motivi illustrati nel provvedimento oggetto di reclamo.

2. Il reclamo è infondato.

La reclamante non svolge argomentazioni nuove rispetto a quelle già esaminate e disattese dal giudice di prime cure, il quale ha puntualmente accertato, nei limiti cognitivi tipici della fase cautelare, la sussistenza dei presupposti affinché la concedente potesse avvalersi della clausola risolutiva espressa presente nel contratto di leasing.

Dalla valutazione, necessariamente sommaria, di legittimità della risoluzione del contratto discende automaticamente l'obbligo dell'utilizzatrice di restituire l'immobile concesso in godimento.

A livello di *fumus* il Collegio deve peraltro rilevare come nessuna delle svariate contestazioni mosse al contratto appaia sorretta da sufficienti profili di fondatezza, alla luce delle seguenti considerazioni, coerenti con la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale:

- il ricorso al tasso sostitutivo *ex art.* 117 del d.lgs. 385/1993 trova applicazione nelle ipotesi, invero eccezionali, in cui non sia assolutamente determinabile il tasso di interesse del rapporto, situazione che evidentemente non ricorre nel caso in esame, ove il corrispettivo del rapporto e le altre condizioni economiche sono illustrate chiaramente nel frontespizio del contratto (come è noto, nel rapporto di leasing, ai fini della determinabilità dell'oggetto è sufficiente indicare l'importo della rata, il numero di rate, la relativa periodicità, il tasso di interesse di mora, l'eventuale prezzo dell'opzione di riscatto e l'ammontare delle spese);
- sotto il profilo della trasparenza, è sufficiente che il testo del contratto riporti (come nel caso di specie) il "tasso leasing", mentre il t.a.e.g. va indicato solo se la parte utilizzatrice gode della disciplina di favore riservata ai consumatori; inoltre, eventuali difformità tra il tasso di leasing e quello in concreto praticato non rappresentano vizi idonei a incidere sulla validità del contratto, conseguendo da tale rilievo l'apparente inattendibilità della perizia di parte;
- le considerazioni sul "regime finanziario composto", di cui non si rinviene peraltro traccia tangibile, appaiono comunque irrilevanti, atteso che tutti gli elementi essenziali del contratto risultano regolarmente pattuiti;



- il meccanismo di indicizzazione è puntualmente ricostruito nel primo allegato del contratto, laddove è specificato, tra l'altro, il ricorso al tasso Euribor3M/360.

Con riferimento al *periculum in mora* deve assicurarsi continuità al consolidato orientamento di questo Tribunale, che ritiene lo stato di manutenzione soltanto una delle possibili circostanze rilevanti ai fini della configurazione del rischio, ben potendo tale presupposto ricavarsi, come nel caso in esame, dalla precarie condizioni economico-finanziarie dell'utilizzatrice, condizioni che sono implicitamente desumibili dalle molteplici rinegoziazioni del canone richieste (e ottenute) dalla parte nel corso del rapporto, oltreché dal *dossier* agli atti (doc. 8) e, infine, dal tentativo (non andato a buon fine) di avvalersi della moratoria emergenziale in favore delle imprese danneggiate dagli effetti della pandemia.

3. Alla luce delle superiori considerazioni il reclamo va rigettato.

La soccombenza comporta la condanna della reclamante alla rifusione delle spese della presente fase, liquidate come da ordinanza impugnata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 700 e 669 *terdecies* c.p.c. il Tribunale, decidendo in via cautelare e in camera di consiglio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna parte reclamante a rifondere a [REDACTED] S.R.L. le spese della presente fase, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 *quater* del D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della Legge 24.12.2012, n. 228.

Brescia, 5.2.2021

Il giudice estensore
LORENZO LENTINI

Il Presidente
ALESSIA BUSATO

